

*COMUNE DI MARCELLINARA*  
*PROVINCIA DI CATANZARO*

# **CAPITOLATO D'ONERI**

---

Concessione per la gestione del servizio di riscossione coattiva  
delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente

Periodo **2021/2023**

## **Articolo 1 - Oggetto della concessione**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (tra cui ICI-IMU-TASI-TARES-TARI), patrimoniali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e tariffe per servizi a domanda individuale, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, entrate connesse all'edilizia, ruolo acqua, fitti attivi, canoni), nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.
2. E' compresa nel presente affidamento, la riscossione coattiva delle entrate riferite anche agli anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall'Ente e non affidate ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e/o altri concessionari, purchè non ancora prescritte.
3. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato a emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi della potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.
4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

## **Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione**

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 3 (Tre) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su espressa richiesta del Comune, sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei.
3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

## **Articolo 3 - Attività di riscossione coattiva**

1. Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1, comma 1, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. In particolare il concessionario dovrà:
  - a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento;
  - b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
  - c) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;
  - d) rendicontare le somme incassate;
  - e) Preparare i provvedimenti di rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute
3. Le ingiunzioni di pagamento di cui alla lettera a) del comma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, dell'entrata dovuta, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonché le modalità per proporre ricorso.

#### **Articolo 5 – Riscossioni**

1. Fermo restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti postali, intestati al Comune. Competono all'Ente sia le spese del conto sia gli interessi.
2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione

#### **Articolo 6 - Rendicontazione contabile degli incassi**

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti postali intestati all'Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.
1. Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, Su richiesta dell'Ente, e comunque ogni due mesi, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva.
2. Una rendicontazione periodica degli incassi dovrà essere allegata a ogni fattura emessa dal Concessionario.
3. Il Concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente e dovrà presentare all'Ente, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando il Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 7 - Gestione informatizzata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e comune**

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:
  - a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
  - b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale attraverso uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini dell'interscambio delle informazioni secondo modalità indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio;
3. A tal fine il concessionario è tenuto ad installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software.

#### **Articolo 8 - Versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva della tassa/tariffa sui rifiuti il concessionario è tenuto a rendicontare all'Ente al fine del versamento alla provincia, le somme incassate a titolo di tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

#### **Articolo 9 - Remunerazione del servizio**

1. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura del .....% risultante dal verbale di aggiudicazione, calcolato sulle somme iscritte nelle liste di carico rimosse e sugli interessi di mora per ritardato pagamento.
2. Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al contribuente moroso. Spetta al concessionario il rimborso delle spese di notifica della ingiunzione e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge.
3. Sulle somme affidate e riconosciute indebite non spetta il compenso;
4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, al concessionario spetta l'aggio di cui al comma 1 determinato sull'ammontare netto rimasto in essere.
5. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 10 - Equilibrio economico del contratto**

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, le parti si impegnano a mantenere e preservare l'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio ovvero la gestione di servizi collegati.

#### **Articolo 11 - Modalità di esecuzione del servizio**

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:
  - a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
  - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'onere e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.
2. Il concessionario si impegna a:
  - improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
  - mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
  - garantire il coordinamento e l'interscambio informativo con il comune secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio.
3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio potranno essere sottoscritti uno o più protocolli d'intesa tra l'amministrazione comunale ed il concessionario.

#### **Articolo 12 - Resa del conto giudiziale**

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.
2. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

#### **Articolo 13 - Responsabile della concessione**

1. Il concessionario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

#### **Articolo 14 - Personale del concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999.
2. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
3. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
4. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

#### **Articolo 15 - Sportello del concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, all'interno del territorio comunale ovvero al di fuori del territorio comunale entro una distanza massima di Km.30, uno sportello dedicato al servizio di riscossione, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di telefono, fax, fotocopiatrice, personal computer con collegamento internet e indirizzo e-mail, ecc. nonché di idonee risorse umane. Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno di un'insegna con la dicitura "*Concessionario del servizio di riscossione coattiva – Ditta .....*" nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
2. Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro sei mesi dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non inferiore alle ..... ore settimanali<sup>1</sup>. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari.
3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Presso lo sportello dovranno essere esposti e disponibili al pubblico:
  - i regolamenti comunali e le tariffe e/o aliquote delle entrate comunali oggetto della concessione;
  - la carta di qualità del servizio ;
  - la modulistica necessaria per l'attività di riscossione.

#### **Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.
2. Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.
3. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.
4. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

#### **Articolo 17 - Osservanza di leggi e regolamenti**

---

<sup>1</sup> In alternativa al monte ore settimanale di apertura il Comune, se preferisce, può direttamente fissare gli orari di apertura dell'Ufficio.

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

#### **Articolo 18 - Oneri diversi a carico del concessionario**

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:
  - applicare i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale;
  - agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze;
  - informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
  - dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
  - porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
  - non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

#### **Articolo 19 - Assicurazione a carico del Concessionario**

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

#### **Articolo 20 - Riservatezza**

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel d.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.
3. Ai sensi del RGPD 2016/679, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

#### **Articolo 21 - Obblighi in materia di anticorruzione**

1. Il concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e del Codice di comportamento del Comune, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur

non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

3. Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 22 - Penali**

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:
  - a) mancata trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 6: € 500;
  - b) mancata resa del conto giudiziale della gestione: € 5.000 oltre segnalazione alla Corte dei Conti;
  - c) mancata predisposizione della Carta di qualità del servizio (se prevista): € 2.000,00;
  - d) violazione degli obblighi in materia di anticorruzione: € 5.000,00;
  - e) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,00 per ogni violazione accertata;
  - f) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 2.000,00.
2. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
3. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
4. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrognerà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

## **Articolo 23 - Decadenza dalla concessione**

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:
  - a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui all'articolo 15;
  - c) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
  - d) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione.
  - e) Risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.

## **Articolo 24 - Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

### **Articolo 25 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione**

1. Il concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del presente capitolato.
2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto a:
  - a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;
  - b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
  - c) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante.

### **Articolo 26 - Vigilanza e controlli**

1. Il Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 112/1999.
2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concessionario sarà tenuto a
  - a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;
  - b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.
4. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

### **Articolo 27 - Oneri a carico del comune**

1. Il Comune si impegna a:
  - a) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruolo/lista di carico;
  - b) consegnare, con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione;
  - c) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamento del servizio;
  - d) favorire l'esecuzione del servizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;
  - e) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.

### **Articolo 28 - Sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi



contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

#### **Articolo 29 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto**

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

#### **Articolo 30 - Domicilio**

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso .....  
.....  
A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 31 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione di € 3.800,00.
2. La cauzione deve essere prestata esclusivamente mediante fidejussione bancaria, redatte secondo lo schema approvato con D.M. 26 maggio 2000, e s.m.i. opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - c) l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Nel caso in cui, durante la concessione, l'ammontare delle entrate subisca una variazione superiore al 10%, l'ammontare della cauzione deve essere proporzionalmente adeguata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
5. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.
6. La cauzione viene prestata a garanzia:
  - del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
  - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
7. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

#### **Articolo 32 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione**

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
  - perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate;
  - accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

### **Articolo 33 - Controversie**

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di CATANZARO
2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.
3. Trova altresì applicazione l'articolo 20, comma 4, del d.Lgs. n. 112/1999.

### **Articolo 34 - Spese**

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune.

### **Articolo 35 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute nel:
  - Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
  - Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
  - Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
  - Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
  - Legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (*se approvato*).